



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

IL DIRETTORE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E MONOPOLIO GIOCHI

Prot 79107 del 10/08/2015

VISTO il D.M. 1 marzo 2006, n.111 concernente la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

VISTO il decreto n. 2006/CGV/574 del 28 agosto 2006 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta giochi pubblici di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

VISTA la convenzione di concessione n. 4019 per la raccolta dei giochi pubblici di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sottoscritta da BET FOR BET S.r.l. in data;

VISTO l'art. 23 comma 1 lettera c) della citata convenzione il quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla revoca della concessione *“nel caso in cui il concessionario sia in ritardo nel versamento degli importi dovuti ad AAMS di cui ai provvedimenti vigenti sui flussi finanziari, per un periodo superiore a 15 (quindici) giorni”*;

VISTO l'art. 23 comma 2 lettera d) della citata convenzione il quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla decadenza della concessione *“nel caso di mancato versamento delle somme dovute nei tempi e con le modalità stabilite dalla convenzione, nonché dalle disposizioni previste in materia di giochi pubblici”*;

VISTO l'art. 20 commi 1 e 2 dello schema di convenzione il quale stabilisce le modalità, le caratteristiche e i criteri di adeguamento annuale dell'importo della garanzia;

CONSIDERATO che la società BET FOR BET, a seguito di domanda di partecipazione alla procedura di integrazione per la raccolta del gioco a distanza, di cui alla legge 7 luglio 2009, n. 88, in data 27 marzo 2013 ha sottoscritto l'atto integrativo della convenzione accessiva alla concessione già detenuta, al quale è stato attribuito il codice n. 15158;

VISTA la nota del 23 dicembre 2014 ADM.MNUC.Registro Ufficiale n. 104516 con la quale, in considerazione della posizione debitoria e dell'irregolarità di alcune garanzie prestate, è stato avviato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, il procedimento di decadenza dalla concessione n. 4019, assegnando il termine di giorni 30 per la regolarizzazione contabile e per la presentazione di idonee garanzie;

VISTA la nota del 28 gennaio 2015, acquisita al Registro Ufficiale ADM.MNUC in data 29 gennaio 2015 al n. 11127, con la quale lo studio legale LUCIA, in nome e per conto della società BET FOR BET, asseriva di aver provveduto ad effettuare il pagamento di tutte le somme non rateizzabili, ma di non poter provvedere alla sostituzione delle garanzie a causa *“delle richieste di escussione relative alle medesime fideiussioni da parte della direzione territoriale, che inevitabilmente hanno bloccato l'iter procedurale in corso stante il comportamento palesemente contraddittorio dell'amministrazione beneficiaria che ha generato notevoli perplessità negli istituti di credito circa la validità o meno delle fideiussioni in essere”*;



CONSIDERATO che, a differenza di quanto dichiarato dalla società BET FOR BET nella suindicata nota, l'Amministrazione riscontrava la persistenza di una posizione debitoria per un importo complessivo pari ad € 135.940,19, oltre oneri e penali;

VISTA la nota del 22 maggio 2015 ADM.MNUC Registro Ufficiale n. 5515 con la quale è stato comunicato alla società BET FOR BET la sospensione del collegamento con il Totalizzatore nazionale a far data dal 31 maggio 2015, nelle more dell'emanazione del provvedimento di decadenza dalla concessione n. 4019;

VISTA la nota del 28 maggio 2015, acquisita al Registro Ufficiale ADM.MNUC in data 29 maggio 2015 al n. 56951, con la quale lo studio legale LUCIA, in nome e per conto della società BET FOR BET, ha chiesto la sospensione del provvedimento di distacco dal Totalizzatore nazionale allegando, a supporto della richiesta, dichiarazione di Credito Siciliano S.p.A. - Ag. N. 4 di Palermo - circa l'avvenuta disposizione del pagamento dei canoni di concessione 2014 e 2015 per un importo complessivo di € 75.050,63 e dichiarando l'impegno a versare il residuo debito *"nell'arco di un brevissimo termine"*;

ATTESO che l'Amministrazione ha accolto la richiesta suindicata e, con nota del 29 maggio 2015 ADM MNUC Registro Ufficiale n. 57455, ha comunicato alla società BET FOR BET la sospensione del procedimento di decadenza assegnando il termine di giorni 30, ovvero fino al 28 giugno 2015, per *"saldare ogni posizione debitoria che non sia sub judice"*;

VISTA la nota del 30 giugno 2015, acquisita al Registro Ufficiale ADM.MNUC in data 01 luglio 2015 al n. 67390, con la quale lo studio legale LUCIA, in nome e per conto della società BET FOR BET, ha chiesto ulteriore termine di sospensione, comunicando che la concessionaria avrebbe effettuato un pagamento per un totale di € 20.556,70 per somme relative a flussi finanziari del I quadrimestre anno 2014, somme effettivamente versate;

VISTA la nota del 6 luglio 2015 ADM MNUC Registro Ufficiale n. 68730 con la quale l'Amministrazione ha comunicato allo studio legale LUCIA il diniego della richiesta del termine di sospensione, in considerazione del notevole lasso di tempo trascorso dalla data di inizio dell'avvio del procedimento e del termine già concesso;

CONSIDERATO che il pagamento dell'importo di €. 28.264,68 avvenuto il 29 luglio 2015 non è sufficiente a coprire il debito della società nei confronti dell'Agenzia, residuando una consistente parte dello stesso;

TENUTO CONTO che il debito di BET FOR BET, nonostante i pagamenti effettuati, ammonta, alla data del 3 agosto 2015 ad euro 38.879,67, oltre oneri e penali nonché quanto dovuto a titolo di imposta unica, poiché la società da lungo tempo, non sta adempiendo alle obbligazioni di pagamento, previste dallo schema di convenzione, secondo le scadenze stabilite, né ha provveduto alla sostituzione delle garanzie non conformi a quanto stabilito dalla convenzione;

PRESO ATTO, altresì, della nota del 22 luglio 2014, acquisita al Registro Ufficiale ADM MNUC in data 31 luglio 2014 al n. 64787, indirizzata all'Agenzia e per conoscenza alla società BET FOR BET, con la quale la UNIPOL Banca ha comunicato il diritto di recesso a far data dalla prima scadenza utile, ovvero 02 luglio 2015, dalla fideiussione n. 221530 – 001 di € 60.000,00, prestata a favore di BET FOR BET, rilasciata in data 02 luglio 2012, così come previsto dalle condizioni contenute nell'atto di garanzia;

CONSIDERATO che in seguito al recesso suindicato la garanzia disponibile per l'anno 2015, visibile sull'area riservata che l'Amministrazione mette a disposizione delle società concessionarie attraverso il



sito istituzionale www.aams.gov.it, è inferiore all'importo calcolato secondo i criteri previsti dall'art. 20 comma 3 dell'atto di convenzione;

TENUTO CONTO che la società BET FOR BET non ha provveduto ad adeguare la garanzia;

VISTO l'art. 23-quater del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale viene disposto, a partire dal 1° dicembre 2012, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane, assumendo la denominazione "Agenzia delle Dogane e dei Monopoli";

DECRETA

per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale, la decadenza:

della convenzione di concessione n. 4019, unitamente all'atto integrativo n. 15158, per l'affidamento dell'esercizio dei giochi pubblici di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 stipulata con la società BET FOR BET S.r.l. con sede legale in Via Ildebrando Pizzetti n. 49 a Palermo

DISPONE

1. L'immediato distacco del collegamento con il Totalizzatore nazionale
2. L'escussione delle garanzie in essere sino al completo recupero delle somme dovute in ragione degli obblighi concessori.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 così come modificato dall'art. 3, comma 16, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito Internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Roma, li 10 agosto 2015

IL DIRETTORE ad interim

Roberto Fanelli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, DLgs 39/93